



COMUNICATO UFFICIALE N.332
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 245/AA e N. 246/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 452 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Edmondo FARIAS avente ad oggetto la seguente condotta:

EDMONDO FARIAS, all'epoca dei fatti allenatore dilettante, non tesserato, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38 commi 1 e 6 delle NOIF, nonché degli artt. 37 commi 1 e 3, e 39 punto 1, lett. D e Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto mansioni di allenatore in occasione della Stagione Sportiva 2018-2019 in favore della società ASD Sambuceto calcio, (ctg Eccellenza), privo di tesseramento e sotto squalifica, nonché per aver svolto, la funzione di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Sambuceto calcio, sottoscrivendo le relative distinte, nelle gare *A.S.D. Sambuceto Calcio – A.S.D. Cupello Calcio* del 26.08.2018, *A.S.D. Sambuceto – R.C. Angolana* del 02.09.2018, *A.S.D. Miglianico Calcio – A.S.D. Sambuceto Calcio* del 09.09.2018, *A.S.D. Sambuceto Calcio – Nerostellati Pratola* del 15.09.2018, *S.P.D. Amiternina Scoppito – A.S.D. Sambuceto Calcio* del 23.09.2018, privo di tesseramento a tal titolo e senza aver richiesto la sospensione dall'Albo ex art. 35 del vigente Regolamento del Settore Tecnico e sotto squalifica, per aver violato l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, reso esecutivo con C.U. n.74/AA del 26.9.2018 di mesi 6 di squalifica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Edmondo FARIAS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 12 (dodici) mesi di squalifica per il Sig. Edmondo FARIAS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 246/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 624 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide LORENZI e Antonio PARISI e della società POLISPORTIVA RONDINELLA A.S.D. 1955 avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE LORENZI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società POL. RONDINELLA A.S.D. 1955, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, al termine della gara *POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 vs G.S.D. AFFORESE*, disputata in data 17.05.2018 e valida per i play off del Campionato di Seconda Categoria (CR Lombardia) stagione sportiva 2017/18, tenuto un comportamento gravemente antisportivo, irriverente e irrispettoso nei confronti della società G.S.D. AFFORESE e, per l'effetto, anche dei suoi tesserati e sostenitori tutti. In particolare, per aver gettato su di un fuoco in precedenza acceso e quindi lasciato lentamente bruciare un gagliardetto della società G.S.D. AFFORESE come testimoniato da una ripresa audio/video postata e diffusa attraverso il social media denominato "Whatsapp";

ANTONIO PARISI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società POL. RONDINELLA A.S.D. 1955, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 11, comma, 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver al termine della gara *POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 vs G.S.D. AFFORESE*, disputata in data 17.05.2018 e valida per i play off del Campionato di Seconda Categoria (CR Lombardia) stagione sportiva 2017/18, rivolto (unitamente ad altre persone rimaste, allo stato, non identificate) all'indirizzo della società G.S.D. AFFORESE e quindi più in generale dei suoi tesserati e sostenitori, parole e frasi ingiuriose, offensive e finanche espressione di discriminazione;

POLISPORTIVA RONDINELLA A.S.D. 1955, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide LORENZI e ANTONIO PARISI, e dal Sig. Claudio Luigi Desiderati, in qualità legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA RONDINELLA A.S.D. 1955;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica per il Sig. Davide LORENZI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Antonio PARISI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA RONDINELLA A.S.D. 1955;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina